



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e
TURISMO

Servizio industria e artigianato

industria@regione.fvg.it
artigianato@regione.fvg.it
economia@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 2476
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali

Alle Commissioni per l'artigianato del FVG

Alle Camere di commercio del FVG

Ai Comuni del FVG

Al Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government (sideg) - Struttura stabile per la semplificazione e il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in materia di sportello unico

E p.c.

Alla C.N.A. Regionale Friuli Venezia Giulia

Alla Confartigianato Imprese FVG Federazione Regionale
Artigiani Piccole e Medie Imprese del FVG

All'Unione Regionale Economica Slovena

Al Servizio turismo e commercio

LORO SEDI

Oggetto: Parere in merito all'applicazione della L.R. 17/2025 in materia di vendita online da parte di imprese artigiane.

Con quesito del 28/7/2026 lo SUAP in indirizzo chiede un chiarimento interpretativo concernente l'applicazione della L.R. 17/2025 in materia di vendita online da parte di imprese artigiane.

In particolare, nel quesito viene richiamato l'articolo 10, comma 1, lettera f), della L.R. 17/2025, che esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di commercio gli artigiani *"per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria"*; di conseguenza rimarrebbe escluso, per le imprese artigiane, l'obbligo di presentazione della SCIA al SUAP competente per l'avvio dell'attività di commercio elettronico, ex articolo 24 della legge medesima. Tale interpretazione troverebbe una conferma con quanto affermato dal Ministero dello sviluppo economico nella risoluzione n. 145842 del 14 agosto 2014 che, con riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ha ritenuto che l'impresa artigiana non sia tenuta alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Lo SUAP chiede in conclusione alla Regione di voler confermare se, alla luce della vigente disciplina regionale:

1. la vendita online di prodotti di propria produzione effettuata da un'impresa artigiana iscritta all'Albo rientri nell'esclusione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), della L.R. 17/2025 e, conseguentemente, non sia soggetta alla presentazione della SCIA prevista dall'articolo 24 della medesima legge;
2. permanga, anche nell'attuale quadro normativo, l'orientamento espresso dalla citata risoluzione ministeriale n. 145842/2014, secondo cui il sito internet dell'impresa artigiana può essere utilizzato per la promozione e la raccolta degli ordinativi, fermo restando il perfezionamento della vendita secondo le modalità proprie dell'attività artigiana, ovvero se debbano ritenersi superate tali indicazioni alla luce dell'evoluzione della disciplina del commercio elettronico e dei contratti conclusi a distanza;
3. sussista, in particolare, uno specifico obbligo di indicare sul sito internet che la vendita si perfeziona presso i locali dell'impresa, ovvero se tale indicazione costituisca esclusivamente un orientamento interpretativo privo di espresso fondamento normativo.

Ciò posto lo scrivente Servizio, in accordo con il Servizio turismo e commercio, formula le seguenti considerazioni.

In linea generale, l'attività di commercio elettronico rivolta al consumatore finale è regolata a livello statale dall'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 59/2010, il quale stabilisce che l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio elettronico [...] è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In Friuli-Venezia Giulia, lo status giuridico dell'artigiano è disciplinato dalla L.R. 12/2002, in armonia con la legge quadro nazionale (L. 443/1985); l'impresa iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane del FVG (gestito tramite le Commissioni dell'artigianato e gli Uffici dell'Albo) può avere come oggetto sociale la produzione di beni. La vendita di beni di propria produzione non costituisce attività commerciale e quindi non richiede la SCIA commerciale al SUAP se rispetta il vincolo della territorialità fisica, ovvero se effettuata nei locali di produzione o in quelli adiacenti (art. 9, co. 6 L.r. 12/2002).

Il nuovo Codice regionale del commercio e del turismo (L.R. 17/2025), che ha profondamente modernizzato e snellito la precedente normativa, disciplina all'interno dei suoi capi le "forme speciali di vendita al dettaglio", tra cui rientra l'e-commerce (art. 24 vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione).

Il Codice chiarisce che le procedure di autorizzazione e le segnalazioni commerciali (SCIA) si applicano a chi acquista merci per rivenderle (dettaglianti puri) escludendo espressamente all'articolo 10, comma 1, lettera f), l'applicazione del codice (e pertanto anche l'art. 24) agli artigiani, iscritti nell'apposito albo, **per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria**, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 114/1998; all'art. 29 e seguenti del medesimo Codice viene poi confermato che le regole del commercio ordinario si applicano anche agli artigiani se questi decidono di vendere i propri prodotti sulle aree pubbliche o se somministrano alimenti e bevande.

Il quadro sopra esposto si salda perfettamente con l'orientamento nazionale espresso dalla risoluzione del Ministero dello sviluppo economico n. 145842 del 14 agosto 2014 che si condivide nei contenuti. Poiché la rete internet scavalca i confini fisici, la vendita online è considerata "non commerciale" a patto che l'artigiano dichiari espressamente che, relativamente a beni di propria produzione, l'accettazione dell'ordine e il perfezionamento del contratto avvengono nel laboratorio situato in FVG.

Ai fini dell'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge regionale 17/2025, l'utilizzo da parte dell'impresa artigiana di siti internet, portali, piattaforme digitali o marketplace per la vendita a distanza di beni di propria produzione non determina l'applicazione della disciplina prevista per l'esercizio dell'attività commerciale, qualora l'impresa

artigiana rimanga il soggetto venditore dei beni e il gestore della piattaforma non acquisti e rivenda gli stessi in nome proprio, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni e delle normative di settore applicabili.

Infine, per mantenere l'esonero dagli adempimenti del Codice del Commercio regionale (L.R. 17/2025), l'artigiano ha l'obbligo giuridico di segnalare al consumatore che la vendita online dei beni di propria produzione è eseguita presso i locali di produzione o in locali a questi adiacenti. Senza questa trasparenza informativa sul sito, l'attività verrebbe classificata come "commercio elettronico al dettaglio" non autorizzato e scatterebbero le sanzioni pecuniarie previste dalle norme sul commercio, per omessa presentazione della SCIA al Comune del FVG in cui risiede la sede operativa.

Si ritiene in conclusione, in riscontro ai quesiti posti, che ai fini dell'esclusione della presentazione della SCIA allo SUAP competente per territorio, l'impresa artigiana debba osservare i seguenti obblighi:

- a) i prodotti venduti tramite la modalità del commercio elettronico devono essere esclusivamente di propria produzione;
- b) tali prodotti, ordinati dal consumatore tramite il sito e-commerce, devono essere spediti direttamente dal locale di produzione dell'impresa o da locale ad esso adiacente e non da un deposito o magazzino logistico esterno;
- c) il sito web utilizzato per il commercio elettronico può appartenere alla stessa impresa artigiana o essere una piattaforma di marketplace a condizione, in questo caso, che la stessa non acquisti e rivenda i prodotti in nome proprio;
- d) all'interno del sito impiegato per l'attività online deve essere presente una specifica informativa per il consumatore, che potrebbe avere il seguente contenuto: la vendita dei beni di produzione propria, presenti su questo sito, si intende perfezionata, conclusa ed eseguita direttamente presso i locali di produzione dell'impresa, iscritta all'Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) siti in [Indirizzo del Laboratorio in FVG].

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Roberto Filippo
(firmato digitalmente)